



Padova, 27 DIC. 2019

Prot. 8859

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo alla verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e al supporto alla validazione relativamente alla nuova linea tramviaria nella città di Padova SIR 3.

1. PREMESSE

Visto l'Accordo procedimentale sottoscritto tra Comune di Padova e APS Holding S.p.A., quest'ultima nel ruolo di Stazione Appaltante ha disposto - con delibere n. 831/2019 e 834/2019 - di affidare i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, relativi alla Progettazione Definitiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, relativamente alla nuova linea tramviaria nella città di Padova SIR 3.

Vista la procedura espletata dalla stazione appaltante e la relativa aggiudicazione in favore della RTI Italferr S.p.A. (Mandatario), Erregi srl, Pini Swiss Eng., SDA Progetti (Mandanti), agli atti aziendali.

APS Holding S.p.A. indice una procedura per affidare la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e il supporto alla validazione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida Anac n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b), 133, comma 8, (c.d. inversione procedimentale) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo di esecuzione: PADOVA, codice NUTSITH36

CIG 8141946264 CUP H91F18000260005

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Gaetano Panetta.

Delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 853 del 16.12.2019.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modello Domanda di partecipazione e Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 4) Disciplinare Telematico comprensivo del Timing di gara;
- 5) Documentazione tecnica: progetto preliminare e capitolato informativo posto a base della gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva.
- 6) Disciplinare d'incarico;
- 7) Codice etico e di comportamento;
- 8) Determinazione dei corrispettivi;
- 9) approvazione MIT con cronoprogramma.



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 3 *bis*, Decreto Legislativo n.81/2008, in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e, pertanto, non sussistono oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso. Stante la natura intellettuale del servizio, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, nell'offerta economica i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<https://www.apsholding.it/index.php/gare-in-corso>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nei modi previsti dal Disciplinare Telematico, almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione secondo le modalità del Disciplinare Telematico.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante (apsholding@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO e IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto trattandosi di verifica unitaria per la progettazione

definitiva ed esecutiva come disposto dalle Linee Guida Anac n.1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

La verifica della progettazione definitiva dovrà essere redatta in quanto propedeutica all'espletamento di una gara per l'aggiudicazione di un appalto in conformità alla disciplina di cui dell'art. 59, comma 1, *bis* (c.d. appalto integrato) del D. Lgs. n. 50/2016.

La verifica della progettazione esecutiva dovrà essere redatta in quanto propedeutica all'espletamento del contratto oggetto dei lavori relativamente alla nuova linea tramviaria nella città di Padova SIR 3.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>QbII.27 Verifica progettazione definitiva</i>	71248000-8	€ 155.819,59
<i>QbIII.09 Verifica progettazione esecutiva</i>	71248000-8	€ 155.819,59
<i>QbIII.11 Validazione progettazione</i>	71248000-8	€ 11.986,12
<i>Maggior onere per verifica della progettazione definitiva ed esecutiva in modalità BIM</i>	71248000-8	€ 28.330,84

Importo totale a base di gara	€ 351.956,13
--------------------------------------	---------------------

L'importo a base di gara è al netto di IVA e di eventuali oneri previdenziali e assistenziali.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Il corrispettivo è determinato a corpo, come meglio precisato nel disciplinare di incarico. L'incarico comprende le fasi di verifica intermedia della progettazione e delle successive revisioni, qualora necessarie, fino all'emissione dei documenti finali.

La prestazione principale è quella relativa alla Cat. V.02 – Infrastrutture per la Mobilità, come meglio dettagliato nella successiva tabella. Le prestazioni relative alle altre categorie sono definite secondarie.

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è parte integrante della documentazione di gara (doc.8 di cui al punto 2.1).

Tabella n. 2 – Categorie

L'intervento, secondo il progetto preliminare prevede un valore di importo lavori pari a € 36.871.905,07 compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA, suddiviso nelle seguenti categorie di lavori, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministero di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016, come riportato nella sotto indicata Tabella.

ID OPERE	DESTINAZIONE FUNZIONALE	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTO LAVORI
V.02	Infrastrutture per la mobilità	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate di tipo ordinario, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte – piste ciclabili	€ 21.583.252,98
IB.09	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche	Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	€ 5.231.332,83

T.02	Sistemi e reti di telecomunicazione	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wi-fi, ponti radio	€ 2.358.527,45
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	€ 5.518.009,18
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	€ 2.180.782,63

L'appalto è finanziato con fondi del MIT. La corresponsione del compenso non è, comunque, subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

Relativamente alla verifica della progettazione esecutiva, essa è condizionata all'affidamento e all'esecuzione della progettazione esecutiva.

4. DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto prevedono due fasi distinte. La prima fase riguarda esclusivamente la verifica della progettazione definitiva e dovrà essere eseguita nel termine complessivo di 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

La seconda fase dovrà essere eseguita nel termine complessivo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi e riguarda la verifica della progettazione esecutiva. I tempi saranno decorrenti dal verbale di messa a disposizione della progettazione esecutiva.

La seconda fase è, in ogni caso, condizionata all'affidamento della progettazione esecutiva e alla messa a disposizione della progettazione esecutiva da parte dell'aggiudicatario della procedura ai sensi dell'art. 59, comma 1, bis (c.d. appalto integrato) del D. Lgs. n. 50/2016 ed il relativo affidamento potrebbe avvenire anche a distanza di 18 mesi dal primo atto.



Il tempo di svolgimento dell'incarico comprende anche le fasi di verifica intermedia della progettazione e successive revisioni, qualora necessarie, per arrivare al documento di verifica finale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono **esclusi** dalla gara tutti gli operatori economici che si trovino nelle situazioni di incompatibilità e di divieto di partecipazione previste al punto n. VII delle linee Guida n. 1. Al riguardo si precisa che il raggruppamento risultante aggiudicatario della progettazione definitiva è costituito dal RTI Italferr S.p.A. (Mandatario), Erregi srl, Pini Swiss Eng., SDA Progetti (Mandanti).

Il concorrente dovrà rendere apposita dichiarazione nei termini suindicati nelle dichiarazioni integrative di cui al punto 14.3 del presente disciplinare.

Allo stesso modo, a valle dell'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 59, comma 1, *bis* (c.d. appalto integrato) del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario della presente procedura dovrà certificare il permanere dell'assenza di cause incompatibilità e conflitto anche con gli aggiudicatari dell'appalto integrato.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Sono ammessi a partecipare, ai sensi art. 26, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, gli organismi d'ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE 765/2008, accreditati nello specifico settore "costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "ispezioni sulla progettazione delle opere".

b) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, per i soggetti tenuti a tale obbligo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) **Fatturato minimo** per servizi di verifica relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a €. 703.912,26. Tale requisito è richiesto in considerazione della dimensione, della natura e della complessità tecnica e della particolare rilevanza dell'opera oggetto dei servizi da appaltare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

In entrambe le fattispecie, la documentazione indicata dovrà essere integrata da ulteriore documentazione idonea a dimostrare lo specifico requisito in questione (ad. esempio copia fatture, contratti, certificazioni dei committanti, etc);

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) **servizi "di punta" di verifica di progetti di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascun ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni ID, almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nel relativo ID.

Gli importi minimi dei lavori, per ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 4 - ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

ID OPERE	DESTINAZIONE FUNZIONALE	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTO LAVORI
----------	-------------------------	-----------------------------	----------------

V.02	Infrastrutture per la mobilità	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	€ 10.791.626,49
IB.09	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche	Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	€ 2.615.666,42
T.02	Sistemi e reti di telecomunicazione	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wi-fi, ponti radio	€ 1.179.263,73
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	€ 2.759.004,59
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	€ 1.090.391,32

Avvertenza

Quanto al ID "T.02", non sussistendo un'equiparazione con le precedenti classi e categorie vigenti, si ritiene che il requisito possa essere soddisfatto altresì mediante l'utilizzo di servizi



resi nella classe categoria "IIC" e/o negli ID "IA.03" - "IA.04".

e) Verifiche svolte per livelli di progettazione in modalità BIM

L'operatore economico deve aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di verifica concernente un progetto realizzato in modalità BIM per un importo lavori pari a 5.000.000 di euro.

Precisazioni sui requisiti d), e) nonché modalità di comprova.

I servizi sono quelli iniziati e ultimati nel rispettivo periodo di riferimento sopra indicato ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Come documentazione a comprova dei servizi svolti può essere presentato un elenco sottoscritto delle prestazioni rese con le seguenti indicazioni:

- denominazione e ubicazione dell'opera progettata;
- committente, ufficio competente, persona di riferimento / RUP, indirizzo;
- nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con indicazione, in termini percentuali, della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti;
- natura della prestazione svolta;
- importo lavori riferito a ID/ex classe e categoria, nella quale è stata svolta la singola prestazione;
- data dell'esecuzione del singolo servizio (da/a);

Sarà cura della stazione appaltante richiedere i certificati di regolare esecuzione delle prestazioni.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, stante la natura del presente appalto, non è condizione di

partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al **punto 6.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Con riferimento al possesso dei c.d. requisiti di punta si precisa che ANAC con deliberazione del 14.11.2018, in ordine al requisito dei "due servizi di punta", di cui al **punto 6.3 lett. d)** ha previsto:

“il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.

Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento –mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento– per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.

Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).

Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria”.

Il requisito di cui al **punto 6.3 lett. e)** può essere posseduto da uno qualsiasi dei componenti del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti relativi al **punto 6.1 lett. a) e b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale sono valutati ai sensi dell'art. 47 del Codice

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche

partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si invitano i concorrenti a tenere conto, in sede di predisposizione dei documenti di gara relativi all'avvalimento, dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (cfr. da ultimo Consiglio di Stato n. 2191/2019 e Tar Veneto n. 54/2019).

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto del limite massimo (40%) previsto dall'art. 1, c. 18, DL 32/19 convertito in L. 55/19, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA



L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 7.039,12, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Intesa IBAN IT95 0030 6903 3906 1522 5104 397;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo



- raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
 - 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;



b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo, tenuto conto della natura delle prestazioni richieste.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Net4market **entro e non oltre le ore 12:00 del 10.02.2020** pena la non ammissione alla procedura.

Dal momento che la gara si svolge in forma telematica le modalità di formazione, sottoscrizione e presentazione dell'offerta sono quelle previste dal combinato disposto del presente disciplinare e del disciplinare telematico di cui al precedente punto n. 2.1 n. 4, che



contiene il Timing di gara.

La mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le



seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si consiglia ai concorrenti di generare sin dall'origine la documentazione con marcatura temporale al fine di dare la c.d. "data certa".

14. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione, il DGUE elettronico su supporto informatico, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in conformità alla normativa sull'imposta di bollo, preferibilmente secondo il modello allegato "Domanda di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'imposta di bollo (valore vigente euro 16) dovrà essere assolta mediante utilizzo del modulo F23 disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T, codice ufficio T5U).

Alla domanda dovrà essere allegata la prova del versamento effettuato costituita dal file in formato pdf della attestazione/quietanza di avvenuto pagamento con la causale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, fornendo i



dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta in modalità digitale:

- nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega: copia della eventuale procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE fornito dalla Stazione Appaltante in formato editabile, conforme a quello di cui all'allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

Al riguardo si richiama l'attenzione degli operatori economici concorrenti che il testo della lettera b) dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato modificato dalla legge 55/2019.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui

alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3.1;
- 3) dichiarazione di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, debitamente sottoscritto digitalmente, è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 c-bis) e c-ter), c) quater, f-bis) e f-ter) del Codice nonché nelle situazioni di incompatibilità e di divieto di partecipazione previste al punto n. VII delle linee Guida n. 1
2. dichiara i seguenti dati:
 - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento e di essere, comunque, pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo che possono in qualsiasi modo influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara di cui al punto 2;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e di comportamento (di cui al precedente punto n. 2) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale , partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
8. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia

dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
10. dichiara di accettare la eventuale consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 senza condizione o riserva alcuna.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 10;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 10;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 5** (codice); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 9** (privacy); **n. 10** (consegna in via d'urgenza).

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 5 (codice); n. 6 (operatori non residenti); n. 9 (privacy).

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
12. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia della procura;
13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai



sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con riferimento agli ID di cui alla tabella n. 2 sub punto 3. e alle relative percentuali assunte da ciascun componente.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con riferimento agli ID di cui alla tabella n. 2 sub punto 3. e alle relative percentuali assunte da ciascun componente.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con riferimento agli ID di cui alla tabella n. 2 sub punto 3. e alle relative percentuali assunte da ciascun componente.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati con riferimento agli ID di cui alla tabella n. 2 sub punto 3. e alle relative percentuali assunte da ciascun componente.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati con riferimento agli ID di cui alla tabella n. 2 sub punto 3. e alle relative percentuali assunte da ciascun componente.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati con riferimento agli ID di cui alla tabella n. 2 sub punto 3. e alle relative percentuali assunte da ciascun componente;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con riferimento agli ID di cui alla tabella n. 2 sub punto 3. e alle relative percentuali assunte da ciascun componente.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del



d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA

Tenuto conto del fatto che la procedura di gara si svolge ai sensi dell'art. 133 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, (c.d. inversione procedimentale), nella presente busta dovrà essere inserita la domanda di partecipazione completa di ogni dichiarazione ed allegato (14.1 nonché 14.3), mentre non è necessario inserire il D.G.U.E. (14.2).

Inoltre, in caso di ricorso all'avvalimento, dovrà essere indicato il nome dell'ausiliaria, dell'ausiliata e del requisito oggetto di avvalimento (con indicazione dell'eventuale personale messo a disposizione).

La documentazione sopra indicata non fa parte dell'offerta tecnica, trattandosi di parte della documentazione amministrativa di cui si chiede l'inserimento anche nella busta Offerta Tecnica, per una corretta valutazione dell'offerta tecnica.

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

- a1)** Con riferimento alla «**professionalità ed esperienza**» indicata al punto 17.1 lett. A1
Descrizione di n. 3 servizi di verifica svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.
Per ciascun servizio deve essere fornita una relazione descrittiva di numero massimo di 5 facciate in formato A4. Alla relazione potrà essere allegato n° 1 foglio A3 con schemi e tabelle esplicative (esclusa copertina).
- a2)** Con riferimento alla «**professionalità ed esperienza**» indicata al punto 17.1 lett. A2
Descrizione di uno o più servizi di verifica relativi a progetti redatti in modalità BIM ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità sotto il profilo tecnico.
A prescindere dal numero di servizi di verifica suddetti, il concorrente dovrà produrre un'unica relazione descrittiva composta di numero massimo di 5 facciate in formato A4.
- b)** Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicate al punto 17.1 lett. B
Un'unica relazione (composta di un numero massimo di 10 facciate in formato A4) con la quale il concorrente illustra la propria proposta in ordine ai subcriteri da B.1 a B.4. (non, dunque, una relazione di 10 facciate per ogni subcriterio).
Alla relazione saranno allegati i *curricula* dei componenti il gruppo di lavoro in formato europeo.

Dal punto di vista editoriale gli elaborati di cui alle lettere che precedono dovranno osservare le seguenti prescrizioni:



- dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 3 di 10);
- la formattazione dei documenti sopracitati dovrà rispettare i seguenti limiti di formattazione:
 - font: Arial;
 - font size: 12;
 - interlinea: 1,5.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica in cui dovrà essere espresso il ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto dell'IVA e di ogni eventuale onere previdenziale e assistenziale. Verranno prese in considerazione fino a n. 3 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

totale	100
--------	-----

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno attribuiti quali punteggi discrezionali.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tablelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

A				professionalità ed esperienza		
	critero	punti	subcriteri	punti	D	criteri motivazionali
1	Professionalità e ed esperienza	30	A.1 Affinità e dettaglio della referenza	20	D	<p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle referenze che trovino maggiore rispondenza all'opera di progetto sotto i seguenti profili (in ordine decrescente di importanza):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica su progetto attinente a infrastruttura per la mobilità (tram); 2. Verifica su progetto attinente ad infrastruttura inserita in un contesto cittadino. 3. Verifica su progetto che presenti particolare complessità (strutturale ed impiantistico) e rilevanza economica

A				professionalità ed esperienza		
			A.2 <i>Specializzazione già acquisita in ambito BIM</i>	10	Verrà premiata l'esperienza maturata nell'attività di verifica di progetti redatti in modalità BIM, con particolare riguardo: al numero di servizi svolti; all'analisi, coordinamento e verifica di modelli e dei loro contenuti informativi.	
TOTALE PUNTI 30						

B				caratteristiche metodologiche dell'offerta		
	<i>critero</i>	<i>punti</i>	<i>subcriteri</i>	<i>punti</i>	<i>D</i>	<i>criteri motivazionali</i>
1	<i>Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico</i>	50	B.1 <i>Modalità di esecuzione</i>	20	D	<p>Sarà attribuito maggior punteggio a quella relazione che illustra nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo, metodologia, principi e criteri organizzativi nella fase di svolgimento il servizio proposto e le relative tempistiche.</p> <p>In particolare, si ritengono fondamentali i seguenti temi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pianificazione del controllo con le attività specifiche previste per ciascun aspetto di verifica; 2. pianificazione temporale e sistema di conduzione delle verifiche; 3. verifiche degli aspetti

					specifici del progetto	
			B.2 <i>Gruppo di lavoro: professionalità</i>	10	D	Il concorrente dovrà descrivere le risorse umane che impiegherà nello svolgimento dell'incarico, con indicazione dei ruoli, identificando la figura di un referente. Di ogni componente del gruppo dovranno essere forniti i curricula. Verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un gruppo di lavoro esperto, adeguatamente strutturato e con la presenza di competenze multidisciplinari.
			B.3 <i>Professionalità in ambito BIM</i>	10	D	Il concorrente dovrà descrivere le risorse, gli strumenti e le modalità operative con cui intende svolgere la verifica dei modelli BIM, con particolare riguardo a verifica delle interferenze e delle incoerenze; verifica dell'avvenuta e corretta classificazione degli elementi; verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio.

			B.4 <i>Rapporti con Stazione Appaltante e progettista</i>	10	D	Sarà attribuito maggior punteggio a quella relazione che illustra nel modo più preciso: 1. la modalità di rendicontazione dell'esito delle verifiche e gestione delle non conformità; 2. i criteri e la metodologia di relazione con Rup; 3. le azioni d'interfaccia con la struttura di progettazione.	
						TOTALE PUNTI 50	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 52/80.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

- a) il punteggio 0 corrisponde a insufficiente;
- b) il punteggio da 0,01 e 0,20 corrisponde a sufficiente;
- c) il punteggio da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- d) il punteggio da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- e) il punteggio da 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
- f) il punteggio da 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media

massima le medie provvisorie prima calcolate.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente

Formula "bilineare"

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$
$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
- A_i** = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
- A soglia**= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- X** = 0,90
- A max** = valore del ribasso più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo *sub*criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove

- P_i** = punteggio concorrente *i*;
- C_{ai}** = coefficiente sub criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
- C_{bi}** = coefficiente subcriterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;
- C_{ni}** = coefficiente subcriterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
- P_a** = peso sub criterio di valutazione *a*;
- P_b** = peso sub criterio di valutazione *b*;
- P_n** = peso sub criterio di valutazione *n*.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Dal momento che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n.

50/2016, si avvale della c.d. "inversione procedimentale", si procederà:

- a) all'apertura delle offerte tecniche al fine di sottoporle alla valutazione della commissione giudicatrice;
- b) completata la fase a) e, quindi, esaurita la valutazione delle offerte tecniche, all'apertura delle offerte economiche ed alla conseguente formulazione della graduatoria.

Di seguito il RUP procederà in relazione ai concorrenti primo e secondo classificato, anche in esito alla eventuale fase di verifica di congruità dell'offerta, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare i provvedimenti conseguenti che determinano l'esclusione o le ammissioni dei suddetti concorrenti, provvedendo, altresì, all'eventuale ricalcolo (eventuale rideterminazione dei punteggi e della soglia dei c.d. quattro quinti di cui al 97 comma 3 del Codice).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/16.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, su richiesta del RUP, potrà fornire ausilio allo stesso, nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURE DELLE BUSTE "OFFERTA TECNICA" ED "OFFERTA ECONOMICA" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla

valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 17.1 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui risultassero prime in graduatoria le offerte di due o più concorrenti, avendo ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti che precede.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'escussione della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

Vista la necessità di ridurre i tempi di approvazione del progetto definitivo in quanto il



finanziamento dell'opera è condizionato a scadenze definite, la Stazione Appaltante, nelle more della firma del contratto, procederà ad avviare le attività di verifica della progettazione.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante originale o copia autentica, della polizza di responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza suddetta dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante.

Verrà corrisposta l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali



imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'Amministratore Delegato
Dot. Riccardo Bentsik